

Sentenza: 3 novembre 2015, n. 239 (*deposito del 19 novembre 2015*)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, in termini di contenimenti di spesa.

Parametri invocati: violazione dell'art. 3, 5, 20, 81, 97 primo comma, 117, terzo comma, 119, 120 della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Oggetto: Art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

Esito:

- sono estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- cessate le altre materie del contendere o dichiarate infondate;

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014). Le diverse questioni riguardano gli articoli 3, 5, 20, 81, 97 primo comma, 117, terzo comma, 119, 120 della Costituzione con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza, leale collaborazione, accordi in materia finanziaria. I ricorsi vertono sulle medesime disposizioni ed avanzano censure omogenee, pertanto la Corte ha ritenuto opportuno riunire i relativi giudizi ai fini di una decisione congiunta, riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre disposizioni impugnate con i medesimi ricorsi. Nelle more del procedimento, le Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi. L'accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina l'estinzione dei giudizi promossi dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Corte richiama in proposito i precedenti giurisprudenziali ed in particolare le sentenze 214 e 225 del 2015, 65 e 124 del 2015. Un cenno, in particolare, ai ricorsi della regione Sicilia. La Regione siciliana censura, in primo luogo, la determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Viene quindi denunciata la violazione del principio dell'accordo, che avrebbe rango statutario ed imporrebbe di definire tramite intesa tra Stato e Regione le modalità di tale concorso. In secondo luogo, è fatta oggetto di censura l'adozione della tecnica dell'accantonamento, in base alla quale, in attesa che norme di attuazione statutaria definiscano le modalità del contributo, quest'ultimo viene trattenuto dalle quote di compartecipazione (garantite dagli statuti) ai tributi erariali riscossi sul territorio regionale, i quali,

sostiene la Regione ricorrente, sarebbero invece di integrale spettanza regionale, per previsione statutaria. In terzo, ed ultimo, luogo la ricorrente lamenta, per effetto del concorso così richiesto, la sostanziale impossibilità di svolgimento delle funzioni amministrative costituzionalmente affidatele e, in particolare, la necessaria riduzione di “*spese destinate all’ordinaria attività dei propri uffici, scuole, musei, soprintendenze e trasporti, nonché al legittimo diritto del proprio personale alla buonuscita e all’anticipazione della stessa*”. Secondo la Corte tutte le questioni sollevate sono infondate con riferimento ai parametri evocati. La Corte ricorda che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale e ricorda in proposito la propria giurisprudenza, con sentenza 36/2004, 353/2004, 417/2015, 82/2007, 169/2007, 229/2011, 54/2014. La Corte ricorda che tali principi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. La Corte, ricorda di aver sottolineato, in altre occasioni che in riferimento alle Regioni a statuto speciale, merita sempre di essere intrapresa la via dell’accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali. È altresì vero, tuttavia, che tale principio non è stato recepito dagli statuti speciali, né dallo statuto speciale siciliano o dalle norme di attuazione dello stesso, cosicché può essere derogato dal legislatore statale. In proposito ricorda le proprie sentenze 193/2012, 23/2014 e 46/2015. Sulla base di questo presupposto l’art. 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno sulla base del principio dell’accordo “*secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti*”: una tale previsione non sarebbe necessaria se le fonti dell’autonomia speciale avessero già provveduto a disciplinare la materia, recependo il principio dell’accordo in forme opponibili al legislatore ordinario. Per la Corte tale censura non è fondata. Nell’ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, la Corte ricorda che sono legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l’adempimento dei propri compiti e ricorda in proposito varie sentenze, tra le ultime la 97/2013, 121/2013, 23/2014, 26/2014, 89/2015, 188/2015. È richiesta, in proposito, una dimostrazione di tale squilibrio che sia supportata da dati quantitativi concreti al fine di consentire di apprezzare l’incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull’esercizio delle proprie funzioni. Tale dimostrazione, nel caso di specie, è stata sostanzialmente omessa, essendosi limitata la Regione siciliana ad indicare l’importo complessivo del contributo impostole a partire dal 2011.